



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale*

Ai Sigg. Sindaci e Commissari  
Ai Sigg. Segretari Generali  
Ai Sigg. Ufficiali Elettorali  
dei Comuni

**BARCELLONA P.G.**  
**MESSINA**  
**MILAZZO**

OGGETTO: Elezione amministrative del 24 e 25 maggio 2026 con eventuale turno di ballottaggio in data 7 e 8 giugno 2026 - Applicazione delle disposizioni legislative previste dall'art. 1, commi 14, 15 e 23 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Si seguito alla nota prefettizia n. 120054 del 19.11.2024 inerente l'oggetto, per rendere noto che l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, con nota n. 5959 del 7 aprile 2026 ha richiamato l'attenzione sul contenuto della legge 9 gennaio n. 3.

In particolare il **comma 14 dell'articolo 1** così recita:

*"Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli*



# Prefettura di Messina

## Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà."

Si richiama, inoltre, il **comma 15 dell'articolo 1 della legge summenzionata, in merito all'obbligo in capo all'Ente cui si riferisce la consultazione elettorale, della pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato che partecipa alla consultazione in oggetto.**

Il Viceprefetto  
Dirigente dell'UEP  
(Merenda)

Gg